



**RAMO TRASPORTI  
MARINE DEPARTMENT**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE  
PER DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE**

**N.**

**AIG EUROPE S.A.**

alle Condizioni tutte della presente Polizza assicura la Spettabile

**Ragione Sociale**

**Indirizzo**

**P.I. / C.F.**

nella sua qualità di vettore stradale per la responsabilità civile ad essa derivante dai trasporti delle merci in seguito specificate.

**IMPORTANTE**

**LEGGETE ATTENTAMENTE LA VOSTRA POLIZZA**

- In caso di sinistro l'Assicurato, come in seguito indicato, è invitato a rivolgersi al più vicino Commissario d'Avaria nominato dalla Società.
- Il Contraente o l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione della responsabilità di eventuali vettori terzi oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni Internazionali.

**COPIA PER  
AIG Europe S.A.  
da restituire firmata**



**CLAUSOLE CHE SI INTENDONO OPERANTI SOLO SE ALLEGATE ALLA PRESENTE POLIZZA E DI SEGUITO RICHIAMATE BARRANDO LE RELATIVE CASELLE:**

- CLAUSOLA 1/RCV:** CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR
- CLAUSOLA 2/RCV:** ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER I CASI DI DOLO E COLPA GRAVE
- CLAUSOLA 3/RCV:** SCOPERTI APPLICABILI NEI CASI DI FURTO, SOTTRAZIONE E SMARRIMENTO DELLE MERCI
- CLAUSOLA 4/RCV:** ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER FURTO, SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO DELLE MERCI
- CLAUSOLA 5/RCV:** DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI (non concedibile per polizze impostate su "autocarri identificati" – Cl. n. 7/RCV2006)
- CLAUSOLA 6/RCV:** REGOLAZIONE DEL PREMIO (non valida per polizze impostate su "autocarri identificati" – Cl. n. 7/RCV2006)
- CLAUSOLA 7/RCV:** LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AL SOLO PERIODO DEL TRASPORTO CON AUTOCARRI IDENTIFICATI IN POLIZZA (non valida per polizze impostate sul "fatturato noli" – Cl. n. 6/RCV2006)
- CLAUSOLA 8/RCV:** ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI CON CISTERNE
- CLAUSOLA 9/RCV:** ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI
- CLAUSOLA 10/RCV:** ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI ISOTERMICI E NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## INDICE

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **DEFINIZIONI**

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 Coassicurazione
- Art. 6 Aggravamento del rischio
- Art. 7 Diminuzione del rischio
- Art. 8 Recesso dal contratto in caso di sinistro e disdetta in qualsiasi momento
- Art. 9 Tacita proroga dell'assicurazione
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Legge applicabile e giurisdizione

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE**

- Art. 12 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 13 Limiti di indennizzo e massimali
- Art. 14 Periodo dell'assicurazione
- Art. 15 Durata dell'assicurazione per ogni trasporto
- Art. 16 Limiti territoriali

#### **DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO**

- Art. 17 Obbligo di sorveglianza
- Art. 18 Obbligo di antifurto
- Art. 19 Incidente stradale

#### **ESCLUSIONI**

- Art. 20 Merci escluse
- Art. 21 Rischi esclusi
- Art. 22 Altri Rischi esclusi

#### **NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO**

- Art. 23 Obblighi generali dell'Assicurato
- Art. 24 Obbligo di denuncia alle Autorità
- Art. 25 Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo
- Art. 26 Modalità per il risarcimento del danno
- Art. 27 Gestione delle vertenze – Spese legali

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

**Ai sotto elencati termini, le Parti attribuiscono il seguente significato:**

Apparecchio Antifurto:	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell'antifurto:	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria:	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
Franchigia:	l'importo – che resta a carico dell'Assicurato – da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Veicolo:	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
Vettore:	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla direzione della Società.

### **Art. 3 Comunicazioni fra le parti**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Intermediario quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 – Coassicurazione**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

### **Art. 6 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **Art. 8 – Recesso dal contratto in caso di sinistro e disdetta dal contratto**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata o pec. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o pec. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o pec. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

E' data comunque facoltà alle parti contraenti di disdettare la polizza in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata o pec.

La disdetta esercitata dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o pec. La disdetta intimata dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o pec. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

**In entrambi i casi: recesso e disdetta, il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del contratto come sopra specificato.**

**Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini delle Condizioni di Polizza.**

**Gli Assicuratori hanno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.**

#### **Art. 9 – Tacito rinnovo dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita o pec, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è rinnovata per un anno e così di seguito.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 – Legge applicabile e giurisdizione**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE**

### **Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada. L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 che seguono.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento. La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

**L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.**

**La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:**

**a) altre responsabilità contrattuali come ad esempio:**

- inadempimenti contrattuali dai quali derivi un'erronea o ritardata esecuzione delle spedizioni
- riconsegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute, ovvero mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
- mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in connessione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell'avente diritto;

**b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.**

### **Art. 13 – Limiti di indennizzo e massimali**

13.1 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in frontespizio.

13.2 Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

13.3 Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

13.4 I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie. Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 23, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 27.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **Art. 14 – Periodo dell'assicurazione**

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 15, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

#### **Art. 15 – Durata dell'assicurazione per ogni trasporto**

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo- verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; la garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 5° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Ferme restando le disposizioni degli artt. 17 e 18 che seguono, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 17.

**Sono quindi espressamente escluse le giacenze, come ad esempio le giacenze in conto deposito, che sono al di fuori quelle previste e richiamate nel secondo comma del presente articolo come ad esempio le giacenze in corso di transito.**

#### **Art. 16 – Limiti territoriali**

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che in frontespizio sia stata richiamata la Clausola n. 1/RCV2006 "Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR", restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.

### **DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO**

#### **Art. 17 – Obbligo di sorveglianza**

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

c) soste in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



### **Art. 18 – Obbligo di antifurto**

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sul trattore, nonché sul rimorchio, o semirimorchio quando vengono lasciati sganciati sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- a) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- b) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

### **Resta inoltre convenuto quanto segue:**

e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura del 10% indicata nella Clausola n. 3/RCV 2006. Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;

f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

### **Art. 19 – Incidente stradale**

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18.

**N.B. – per “chiavi” si intendono tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## ESCLUSIONI

### Art. 20 – Mercì escluse

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valori o aventi valore facciale, carta moneta, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali in materiale prezioso o semiprezioso;
  - b) oggetti d'arte, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, collezionismo o affezione;
  - c) piante, fiori, animali vivi,
  - d) pellicce, pelli e tabacchi;
  - e) autoveicoli, motoveicoli, barche, masserizie ed effetti d'uso,
  - f) merci deperibili o da trasportarsi in regime di temperatura controllata da trasportarsi con autocarri isotermeici o frigoriferi;
  - g) merci alla rinfusa e/o da trasportarsi con cisterne,
  - h) merci usate, merci danneggiate e/o avariate;
  - i) telefonia mobile e non, pc, tablet e similari (sia hardware che software),
  - j) lastre di vetro e cristallo;
  - k) prodotti farmaceutici, nonché vaccini, strumenti di protezione individuale come ad esempio mascherine e guanti,
  - l) armi ed esplosivi,
- salvo che tali merci non siano espressamente richiamate e ricomprese nelle Condizioni Addizionali e/o appendici alla polizza.

### Art. 21 – Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente/Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora il contraente e/o l'assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto, raggiro o comunque sottrazione delle merci perpetrati dai dipendenti del Contraente/Assicurato, dal vettore, dai subvettori e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi; infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- c) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- d) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

### Art. 22 – Altri Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- f) atti di terrorismo;

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;  
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;  
armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;  
elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;  
armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

#### **NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 23, 24 e 25 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.**

#### **Art. 23 – Obblighi generali dell'Assicurato**

**In caso di sinistro l'Assicurato deve:**

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

#### **Art. 24 – Obbligo di denuncia alle Autorità**

**In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:**

- a) la descrizione dei fatti;
  - b) i dati di identificazione del veicolo;
  - c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
  - d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
  - e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.
- Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **Art. 25 – Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo**

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

#### **Art. 26 – Modalità per il risarcimento del danno**

**Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 24 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 23, lettera d) deve trasmettere alla Società:**

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

#### **Art. 27 – Gestione delle vertenze – Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## CONDIZIONI ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del gg/mm/aa alle ore 24.00 del gg/mm/aa.

### Art. 2 CARICO E SCARICO

Si intendono inclusi eventuali danni e/o perdite materiali e diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico delle merci oggetto del trasporto. La suddetta garanzia sarà operante a condizione che:

- le operazioni siano eseguite con mezzi meccanici idonei e a cura di personale specializzato
- risulti evidente che il vettore si sia assunto la responsabilità di effettuare le operazione di carico e scarico accessorie al trasporto o, in alternativa, il vettore dichiara per iscritto di essersi assunto la responsabilità di effettuare le operazione di carico e scarico accessorie al trasporto

Si precisa che per “carico” s’intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per “scarico” l’operazione esattamente contraria, incluse altresì le eventuali operazioni di posizionamento delle merci purché inerenti e continuative alle predette operazioni di scarico dal mezzo vettore nelle immediate vicinanze dello stesso.

**Pertanto, ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza a terra nelle vicinanze del mezzo vettore o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.**

### Art. 3 CLAUSOLE AGGIUNTIVE APPLICATE

Si intendono applicate le seguenti clausole aggiuntive:

- **Sanction limitation and exclusion clause JC2010/014**
- **Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10.11.2003**
- **Marine Cyber Endorsement LMA 5403 ed. 11.11.2019**
- **Communicable disease exclusion (Cargo) JC2020-011 ed. 17.04.2020**
- **Termination Transit Clause (terrorism)**

### Art. 4 LIMITI TERRITORALI

ITALIA

La presente polizza è valida per trasporti/spedizioni a mezzo autocarro in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino ivi comprese le tratte effettuate dall’autocarro a bordo di navi traghetto ovvero di carri ferroviari.

Per spedizioni a mezzo autocarro effettuate nell’ambito dei limiti territoriali previsti s’intendono sia le spedizioni che hanno inizio e termine negli stati compresi nei surriferiti limiti, sia le spedizioni che si riferiscono a tratte preliminari e/o successive a trasporti marittimi / aerei / ferroviari, a condizione che le tratte preliminari e/o successive abbiano inizio e termine negli stati compresi nei surriferiti limiti. L’assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto .

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



ITALIA + CMR (se è richiamata la Clausola 1)

La presente polizza è valida per trasporti/spedizioni a mezzo autocarro in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, Paesi dell'Unione Europea, Andorra, Croazia, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera, Islanda, Turchia, Regno Unito, ivi comprese le tratte effettuate dall'autocarro a bordo di navi traghetto ovvero di carri ferroviari.

Restano comunque escluse i trasporti/spedizioni a/da/in i paesi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'allegata Sanction Limitation and Exclusion Clause JC2010-014.

Per spedizioni a mezzo autocarro effettuate nell'ambito dei limiti territoriali previsti s'intendono sia le spedizioni che hanno inizio e termine negli stati compresi nei surriferiti limiti, sia le spedizioni che si riferiscono a tratte preliminari e/o successive a trasporti marittimi / aerei / ferroviari, a condizione che le tratte preliminari e/o successive abbiano inizio e termine negli stati compresi nei surriferiti limiti.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto .

#### **Art. 5 TRASPORTO AFFIDATO A TERZI**

Se la Clausola 5/RCV 2006 (DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI) si intende operante a seguito di apposita pattuizione in polizza, è compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurata per danni subiti da merci che la stessa abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

**L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.**

L'eventuale inosservanza da parte dei terzi delle prescrizioni relative alla custodia delle merci previste dal precedente articolo, agli effetti dell'operatività della garanzia non comporterà decadenza dell'Assicurata dal diritto al risarcimento. **Tuttavia lo scoperto si intenderà maggiorato mediante applicazione di un'ulteriore scoperto del 10% rispetto a quanto già previsto.**

#### **Art. 6 SCOPERTI E FRANCHIGIE**

**La garanzia è operante alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni sinistro, gli scoperti e/o franchigie previsti di seguito.**

Gli eventuali sinistri, risarcibili ai termini della presente sezione dei patti speciali di polizza, saranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti e delle seguenti franchigie:

- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.= nei casi di furto (totale/parziale), rapina, manomissione, smarrimento, ammanco e mancata consegna;
- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.= per ogni evento garantito in base alla Clausola 8/RCV se richiamata in polizza;
- scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.= per ogni evento garantito in base alla Clausola 9/RCV se richiamata in polizza;
- franchigia fissa di Euro 250,00.= in tutti gli altri casi.

Restano fermi gli scoperti aggiuntivi previsti dagli articoli 13.3 e 18.e delle Condizioni Generali della Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale per i danni alle merci trasportate, nonché gli scoperti aggiuntivi di cui alla Cl.1/RCV2006 ed alla Cl. 5/RCV2006.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 della Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale per i danni alle merci trasportate.

#### **Art. 7 INTERVENTO DEL PERITO IN CASO DI SINISTRO**

A parziale deroga di quanto previsto in polizza per i reclami non eccedenti l'importo di € 1.500,0.= l'Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per la constatazione del danno. Resta in ogni caso inteso che l'Assicurata – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

#### **Art. 8 SOVRACCARICO**

E' facoltà del Contraente trasportare per ogni viaggio e su ogni singolo automezzo un sovraccarico stabilito nella misura del 15% della portata utile indicata sulla carta di circolazione. Tuttavia se il sovraccarico dovesse eccedere la portata utile, comunque entro il limite del 15%, l'Assicuratore risponderà solo qualora il Contraente provi che i danni e le perdite siano stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza di tale sovraccarico.

#### **Art. 9 MASSIMALI**

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti. Detto limite è fissato sino alla concorrenza dei seguenti massimali che si intendono per ogni evento e/o singolo viaggio e/o mezzo di trasporto e al lordo di eventuali scoperti o franchigie applicabili:

- € xxx.000,00.= per ogni evento  
con i seguenti sotto limiti:
- € xx.000,00.= per ogni evento limitatamente ai trasporti nazionali
- € xxx.000,00.= per ogni evento limitatamente ai trasporti nazionali in caso di inapplicabilità dei limiti
- € xxx.000,00.= per ogni evento limitatamente ai trasporti internazionali in CMR
- € xxx.000,00.= per ogni evento limitatamente ai trasporti internazionali CMR in caso di inapplicabilità dei limiti

#### **Art. 10 PREMIO**

Il premio della presente polizza è stabilito e determinato in base all'applicazione dei seguenti tassi lordi:

RCV x

Freddo x

Cisterna x

ARES x

al fatturato noli della Contraente come di seguito specificato.

Essi si intendono comprensivi dei soprapremi base rischi «Guerra e Scioperi» (per le spedizioni marittime ed aeree) e «Scioperi» (per le spedizioni terrestri), nonché delle imposte governative.

#### **Art. 11 DEPOSITO PREMIO MINIMO ACQUISITO**

Alla firma della polizza e per ogni successivo rinnovo la Contraente provvede al pagamento del deposito premio minimo comunque acquisito annuo lordo stabilito come segue, da regolare secondo quanto previsto dall'articolo che segue.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Fatturato Noli  
€ x.000.000,00.= x xx% = Premio Lordo  
così scomposto:  
Premio netto €  
Imposte €  
Premio Lordo €

Esso sarà dovuto in ....rate pari ad € xxx ciascuna, con scadenza al .....e al di ogni annualità, così scomposte:

Premio netto €  
Imposte €  
Premio Lordo €

**In ogni caso la garanzia è sospesa, ex art. 1901 - secondo comma – C.C. sino a quando la Contraente non abbia adempiuto all'obbligo del pagamento del premio o delle sue rate successive.**

#### **Art. 12 CALCOLO DEL PREMIO**

Ad integrazione di quanto previsto dalla Clausola n. 6/RCV, la Contraente si impegna a comunicare alla Società, entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, l'ammontare del fatturato noli (al netto di IVA) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. come previsto dalla Clausola n. 6/RCV.

#### **Art. 13 FACOLTÀ DI CONTROLLO**

**La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto la Contraente si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.**

#### **Art. 14 CONSTATAZIONE DANNI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali l'Assicurata è tenuta a:

- dare disposizioni affinché in caso di sinistro grave sia data immediata notizia telefonica o scritta al Broker affinché questo ultimo possa richiedere alla Compagnia l'intervento del Commissario di Avaria sul luogo del sinistro o direttamente all'indirizzo email [denunce.marine@aig.com](mailto:denunce.marine@aig.com);
- prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del perito designato dalla Società.

L'Assicurata dovrà, inoltre, espletare tutti gli atti necessari per la definizione del danno, la tutela e la salvaguardia dei diritti della Società, permettere la rilevazione delle merci danneggiate, mettere a disposizione tutti i documenti a prova dell'esistenza, genere e valore delle merci assicurate, nonché salvaguardare i diritti di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile.

**In caso di furto o rapina, l'Assicurata, o chi per essa, dovrà darne immediata denuncia alle Autorità fornendo circostanziata descrizione dei fatti, gli elementi idonei a identificare e quantificare la merce, le generalità dell'autista, di eventuali accompagnatori e testimoni, nonché l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchiature antifurto o altri sistemi di protezione e ottenere copia della denuncia.**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **Art. 15 GARANZIA ERRORI OMISSIONI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale, per altre perdite economiche subite dall'avente diritto sulle merci trasportate a seguito di

- inadempimenti contrattuali dai quali derivi un'erronea o ritardata esecuzione delle spedizioni
- riconsegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute, ovvero mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse
- mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in connessione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell'avente diritto.

**Con questa garanzia la Società si impegna anche a rimborsare i costi per l'invio all'esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso da quello originariamente previsto.**

**La garanzia viene prestata sino a concorrenza per sinistro ed annualità assicurativa di € xx.0000,00.= I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo vengono liquidati previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € xxxx,00.= per ogni evento.**

#### **Art. 16 FACOLTÀ DI CONTROLLO**

**La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto la Contraente si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.**

#### **Art. 17 BROKER**

Convenuto che la Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza al broker:

la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto della Contraente stessa.

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto della Contraente si intenderà come fatta dalla Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata alla Contraente che si domicilia presso il Broker ai fini delle comunicazioni relative al presente contratto di assicurazione.

#### **Art. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA**

La presente polizza è assunta in coassicurazione dalle presenti Società per le percentuali a fianco indicate:

AIG Europe S.A.% Delegataria

Le Parti contraenti convengono di affidare la delega alla AIG Europe S.A.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti dalla Contraente unicamente nei confronti della Compagnia delegata, la quale dovrà informare le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere validi ed efficaci anche nei propri riguardi tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegata per conto comune, sia per quanto concerne l'applicazione ed esazione dei premi, sia per la liquidazione dei danni.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Ognuna delle Compagnie Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo liquidato soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche qualora il contratto sottoscritto sia unico e pur se la polizza è stata firmata dalla sola delegataria anche per conto delle coassicuratrici

Emessa in duplice esemplare ad un solo ed unico effetto.  
Milano,

**LA CONTRAENTE**

**AIG EUROPE S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di cui sopra:**

**Condizioni Generali**

**Art. 8** Recesso dal contratto in caso di sinistro e disdetta dal contratto  
**Art. 9** Tacito rinnovo dell'assicurazione  
**Art. 17** Obbligo di sorveglianza (Inoperatività della copertura)  
**Art. 18** Obbligo di antifurto (Inoperatività della copertura)  
**Art. 23- 24 – 25 -26- 27** Norme applicabili in caso di sinistro  
**Cl. 6/RCV -2006 –** Regolazione del premio

**Condizioni Addizionali**

**Art. 1** DURATA DEL CONTRATTO  
**Art. 12** CALCOLO DEL PREMIO  
**Art. 14** CONSTATAZIONE DANNI  
**Art. 16** FACOLTA' DI CONTROLLO  
**Art. 18** COASSICURAZIONE E DELEGA

**Dichiaro inoltre di aver preso visione della nota informativa privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR. (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

**LA CONTRAENTE**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**CLAUSOLA N. 1/RCV**

**CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR**

Art. 1 – L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

Art. 2 – L'assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera e dei seguenti Paesi:

.....  
.....

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati.

Art. 3 – Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in frontespizio. Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15 di polizza, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio. Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**CLAUSOLA N. 2/RCV**

**ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER I CASI DI DOLO E COLPA GRAVE**

In parziale deroga alle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" che precedono, le Parti convengono di escludere dalla garanzia assicurativa la responsabilità per perdita o avaria delle merci determinata da colpa grave del vettore ovvero da dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



### CLAUSOLA N. 3/RCV

#### SCOPERTI APPLICABILI NEI CASI DI FURTO, SOTTRAZIONE E SMARRIMENTO DELLE MERCI

L'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato all'art. 13 di polizza, sarà pagato previa deduzione dei seguenti scoperti:

1. perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo:  
a) scoperto % (col minimo di €.....) per i sinistri verificatisi nelle seguenti regioni

.....;

b) scoperto ...% (col minimo di €.....) per i sinistri verificatisi in regioni o aree diverse da quelle indicate alla lettera a);

c) ulteriore scoperto del 10% – da sommarsi alle percentuali sub a) o b) – in caso di mancato ritrovamento del veicolo così come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 18 lettera e) di polizza;

2. furto delle merci dal veicolo in sosta senza sottrazione dello stesso, oppure durante la giacenza delle stesse a terra in locali chiusi o in aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura, qualora il furto sia stato perpetrato:

– mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo in sosta o mediante taglio dei teloni di protezione del carico

ovvero

– mediante effrazione dei mezzi di chiusura dei locali chiusi o delle aree recintate e sempreché l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità:

scoperto ...% (col minimo di €.....);

3. smarrimento o furto delle merci verificatosi con modalità diverse da quelle indicate al punto 2) che precede: ulteriore scoperto del % , da sommarsi a quello stabilito al punto 2;

4. sottrazione delle merci derivante da reato diverso da quelli sopraindicati, purché rientranti in garanzia: scoperto ...% (col minimo di €.....).

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**CLAUSOLA N. 4/RCV**

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 di polizza.

**" ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA" DEL VETTORE PER FURTO,  
SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO DELLE MERCI**

In parziale deroga alle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" che precedono, le Parti convengono di escludere dalla garanzia assicurativa la responsabilità per perdita o avaria delle merci conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnategli per il trasporto.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**CLAUSOLA N. 5/RCV**

**DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI**

In parziale deroga alle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 di polizza, agli effetti della operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo. In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 10%, da sommarsi a quelli già stabiliti.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**CLAUSOLA N. 6/RCV**  
**REGOLAZIONE DEL PREMIO**  
**Regolazione del premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili – da calcolarsi applicando il tasso indicato in frontespizio al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. – viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati; regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

**Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.

**Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)**

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

**Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



#### **CLAUSOLA N. 7/RCV**

#### **LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AL SOLO PERIODO DEL TRASPORTO CON AUTOCARRI IDENTIFICATI IN POLIZZA**

Premesso che l'Assicurato ha richiesto di limitare l'assicurazione alla responsabilità per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno degli autocarri indicati nella tabella sotto riportata, le Parti – in deroga agli artt. 12, commi 1, 3 e 4, artt. 14 e 15 di polizza – convengono quanto segue:

Art. 1 – La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento del carico a bordo di uno dei veicoli sottoindicati fino al momento dello scarico dal veicolo stesso.

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci. Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

Non è quindi assicurata la responsabilità per i periodi eventualmente intercorrenti tra la presa in consegna della merce e l'inizio del carico e fra il completamento dello scarico e la riconsegna.

Art. 2 – L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del veicolo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. La garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto. Ferme restando le disposizioni degli artt. 17 e 18 di polizza, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 17 di polizza.

Art. 3 – La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel periodo di assicurazione. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 4 – Il riferimento al sub-vettore di cui alle lettere b) e d) dell'art. 26 di polizza è annullato. La lettera e) dell'art. 26 di polizza è annullata.

Art. 5 – La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



colpiscono merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici sottoindicate.

Art. 6 – La Società risponde altresì per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia a condizione che nel prospetto che segue siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.

**Targa**

motrice/rimorchio/semirimorchio

Portata (Q.li)		Premio	netto	utile (€)
Massimale	(€)			
a)				
b)				
a)				
b)				
a)				
b)				
a)	Per	trasporti		nazionali
b)	Per trasporti internazionali in regime CMR			

Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri – o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi – o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata fino alla scadenza della polizza.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## **CLAUSOLA N. 8/RCV**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI CON CISTERNE**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Art. 1 – L'assicurazione copre, in deroga a quanto disposto dall'art. 20 lettera e) di polizza, la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati con cisterne.

Art. 2 – In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 di polizza (ovvero dall'art. 1 della Cl. n. 7/RCV2006 "Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza"), la garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

Art. 3 – L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo della cisterna – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

### **SCOPERTI**

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

A) .....% con il minimo di ..... nel caso di: dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;

B) .....% con il minimo di ..... nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;

C)..... % con il minimo di .....nel caso di:contaminazione del prodotto. In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## **CLAUSOLA N. 9/RCV**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Art. 1 – L'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 lettera d) di polizza, la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

Art. 2 – La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- c) furto o sottrazione delle merci semprechè, ai termini degli artt. 17, 18 e 19 di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia.

### **CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'**

Art. 3 – La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
  - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
  - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **Art. 4 – Esclusioni**

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- d) mancata prerrefrigerazione della merce.

#### **Art. 5 – Durata dell'assicurazione**

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 di polizza, l'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo. L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del veicolo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino semprechè l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione. E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

#### **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI – PROVVEDIMENTI**

Art. 6 – Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato – o chi per esso – deve:

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- c) mostrare al Commissario d'Avaria o Perito – intervenuto ai sensi dell'art. 23 lettera c) di polizza – la registrazione delle temperature rilevate in conformità all'art. 3 lettera c) della presente clausola.

Art. 7 – In aggiunta a quanto previsto dall'art. 26 di polizza, l'Assicurato deve esibire:

- a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- c) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

#### **Art. 8 – Scoperti**

I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

A) .....% con il minimo di.....nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;

B) ..... % con il minimo di.....nel caso di: guasto o rottura accidentale dell'impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente; mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **CLAUSOLA N. 10/RCV**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI ISOTERMICI E NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO**

In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20, lettera d) di polizza, l'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di un impianto frigorifero derivante da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini degli artt. 17, 18 e 19 di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

NOTA: qualora si voglia escludere la garanzia "furto o sottrazione delle merci", occorre cancellare la lettera f).

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or

any person acting from a political, ideological or religious motive,

such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

**either**

1.1 as per the transit clauses contained within the contract of insurance,

**or**

1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,

1.3 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit,

**or**

1.5 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge outside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.6 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

**whichever shall first occur.**

2 If the contract of insurance or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

JC2009/056  
01/01/2009

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



10/11/2003

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

**This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.**

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
  - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
  - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
  - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
  - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
  - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## MARINE CYBER ENDORSEMENT

1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.

3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

**LMA5403**  
**11 November 2019**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## **SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE**

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

**JC2010/014**  
**11 August 2010**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## **COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo)**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

1. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

**JC2020-011**

**17 April**



**Assicurazione della Responsabilità Civile Vettoriale**  
**Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo**

**Prodotto: Polizza di Assicurazione della Responsabilità del Vettore Stradale per danni alle merci trasportate**

**Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.  
Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

**Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.**

**Che tipo di assicurazione è?**

La Polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale è una polizza assicurativa "claims occurring" che si compone di più coperture opzionali che operano solo ove richiamate dal Frontespizio e nelle Condizioni Aggiuntive. La polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale include in sintesi le seguenti coperture: 1) copertura della responsabilità per i danni alle merci trasportate; 2) copertura della responsabilità per errori ed omissioni.



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a un terzo per perdita o avaria delle cose trasportate.
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi, se prevista.
- ✓ La perdita o l'avaria subite da merci che l'Assicurato affida a un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto.

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo.

Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- ✗ Autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie e tabacchi;
- ✗ Perdita o avaria derivanti da atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente;
- ✗ Perdita e avaria derivanti da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci
- ✗ Perdita o avaria derivanti da violazione delle norme di legge in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo
- ✗ Danni e perdite derivanti da contaminazione radioattiva o da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
- ✗ Terrorismo
- ✗ malattie trasmissibili

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo.

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! L'assicurazione dei trasporti di particolari merci e/o per valori pari o superiori a determinate soglie è soggetta al rispetto di specifiche condizioni
- ! L'assicurazione non è operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle leggi vigenti.
- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Nei territori indicati in polizza o e con le esclusioni ivi previste come ad esempio i paesi soggetti a sanzioni internazionali e/o embargo.



### Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata in polizza.



#### **Come posso disdire la polizza?**

La polizza prevede il recesso per sinistro e la disdetta tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata in base ai termini previsti in polizza.

# Assicurazione Polizza RCV

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



**Prodotto:** Polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale per danni alle merci trasportate

**Data di ultimo aggiornamento:** 24/03/2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L 1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- *Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018*
- *Codice IVASS impresa D947R*
- *Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pe insurance@aigeurope.postecert.it.*
- *Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento*
- *Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.*

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.091,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.043,9 milioni

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 624 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.387 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.181,9 milioni (per MCR) e € 2.521,9 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 349,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 181,83% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto si applica la legge italiana

## Prodotto



**Che cosa è assicurato?**

Opzioni/personalizzazioni: Copertura della responsabilità per errori ed omissioni ARES ed eventualmente altre su specifica richiesta del Cliente (da valutare e concordare di volta in volta)



### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Autotrasportatori iscritti all'Albo e comunque autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.



### Quali costi devo sostenere?

#### I costi di intermediazione.

La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari a 20%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato calcolato il bilancio

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa  
assicuratrice

E' possibile sporgere i reclami direttamente alla compagnia usando i seguenti indirizzi

**AIG Europe S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Reclami**  
**Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano**  
**Fax 02 36 90 222; e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: [aigeurope.luxcomplaints@aig.com](mailto:aigeurope.luxcomplaints@aig.com)

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Al Commissariat  
aux assurances  
(CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances (CAA)*, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link <http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:  
**The Commissariat aux Assurances**  
11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg,

	Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a> Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</li> <li>- Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a>- Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</li> <li>- Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a></li> </ul>

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Imposta sui premi</b> Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate.</p> <p><b>Detraibilità fiscale dei premi</b> Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 e ss.mm.ii. ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b> Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 e ss.mm.ii. ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").</p>
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico">https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico</a>.</i>

<p><b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b></p>	<p><i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
<p><b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b></p>	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))

**Identificazione dell'intermediario**

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g. se iscritto nella sezione C del RUI, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato
- h. se iscritto nella sezione E del RUI, nome e cognome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

*in alternativa*

**Identificazione dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio<sup>1</sup>**

- a. cognome e nome
- b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con indicazione della relativa sezione
- c. indirizzo della sede legale
- d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente
- f. indicazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta
- g. nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell'impresa per la quale opera
- h. nel caso in cui l'intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome dell'intermediario oppure denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale

*in alternativa*

**Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi**

- a. cognome e nome oppure ragione sociale
- b. Stato membro di registrazione
- c. indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine

<sup>1</sup> L'intermediario assicurativo a titolo accessorio compila i campi di competenza delle successive Sezioni, in conformità con quanto disposto

dall'art. 109-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

- d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine
- e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine
- f. se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano e nominativo del responsabile
- g. data di inizio dell'attività nel territorio italiano
- h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

*in alternativa*

**Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)**

- a. denominazione e status di impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- c. sede legale
- d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata
- e. indicazione del sito internet

**SEZIONE II**  
**Informazioni sul modello di distribuzione**

**L'intermediario indica se:**

- a. agisce su incarico del cliente oppure in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto
- b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale<sup>2</sup> con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione adottata

**SEZIONE III**  
**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

**L'intermediario indica se:**

- a. detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale
- b. un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

**SEZIONE IV**  
**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

**L'intermediario indica:**

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. se fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- c. se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'intermediario può ottemperare a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure la sua affissione nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo, unitamente alla facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese
- e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

*in alternativa*

**L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:**

<sup>2</sup> Articolo 22, comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

- a. se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

## SEZIONE V Informazioni sulle remunerazioni

### **L'intermediario indica:**

- a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
- b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
- c. nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)
- d. se iscritto nella Sezione D del RUI, nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagatagli dall'impresa, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012
- e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

### *in alternativa*

### **L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:**

- a. la natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo o addetti al *call center*

## SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

### **L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:**

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510 (a partire dal 9 ottobre 2024, il minimo è pari a € 23.480). Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- c. i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

**SEZIONE VII**  
**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

**L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:**

**a.** se iscritto nelle Sezioni A, B ed E del RUI, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

**b.** la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

**c.** la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

*oppure*

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

**d.** se iscritto nella Sezione B del RUI, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

*in alternativa*

**L'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari) indica:**

**a.** la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

**b.** la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

*oppure*

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi *oppure*

**c.** se l'informativa sugli strumenti di tutela del contraente, di cui alle lettere a. e b., è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo.